

***PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA TUTELA DEI DIRITTI
DI PARI OPPORTUNITÀ
E DI GENITORIALITÀ***

Lecce, 12 Novembre 2013

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI PARI OPPORTUNITÀ
E DI GENITORIALITÀ

TRA

- CORTE D'APPELLO DI LECCE in persona del presidente pro tempore dr Mario Buffa
- TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI LECCE in persona del presidente pro tempore dr Silvia Dominioni
- TRIBUNALE DI LECCE in persona del presidente pro tempore dr Mario Benfatto
- UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE in persona del giudice di pace coordinatore avv. Anna Maria Aventaggio
- COMITATO PARI OPPORTUNITÀ PRESSO IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI LECCE in persona del presidente pro tempore dr Cinzia Vergine giudice del tribunale di Lecce
- COMITATO PARI OPPORTUNITÀ DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE in persona del presidente avv. Laura Bruno

Addì 12 novembre 2013 alle ore 12 in Lecce nella sede del Consiglio Giudiziario sono convenuti i rappresentanti degli enti sopraindicati i quali, a conclusione delle consultazioni intercorse, promosse dal Comitato pari opportunità dell'Ordine degli avvocati di Lecce, hanno sottoscritto il protocollo che segue, impegnandosi ad osservarlo ed a farlo osservare nell'ambito degli uffici da loro rappresentati.

Il protocollo verrà quindi inviato, a cura del presidente della corte di appello, per conoscenza al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Comitato pari opportunità presso lo stesso istituito.

Tenuto conto del valore cogente riconosciuto dal CSM ai protocolli di udienza, in quanto strumenti utili a razionalizzare le prassi di lavoro, il protocollo oggi sottoscritto sarà pubblicato sul sito della Corte di appello ed, a cura dei rispettivi dirigenti, avrà la più ampia diffusione nell'ambito di ciascun ufficio.

Ciò premesso, le parti come sopra costituite

VISTI

- gli articoli 2, 3, 24 e 51 della Costituzione italiana;
- gli articoli 2, 3, 137 e 141 del Trattato CE, così come modificati dal Trattato di Lisbona;
- la Direttiva 76/207/CEE, così come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;
- la Direttiva 2006/54/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 5 Luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego;
- la legge 8 Marzo 2000 n. 53 ed in particolare l'art. 9 che prevede la promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro;
- il Decreto Legislativo del 26 Marzo 2001 n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, così come modificato dal Decreto Legislativo del 23 Aprile 2003 n.115;
- la sentenza n. 385 del 14 Ottobre 2005 della Corte Costituzionale che riconosce ai padri libero-professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità in alternativa alla madre;
- il Decreto Legislativo del 30 Maggio 2005 n. 145 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;
- il Decreto Legislativo del 11 Aprile 2006 n. 198, c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 Luglio 2007 circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 27

del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 Agosto 1995 n. 335;

- il Decreto Legislativo n. 5 del 25 Gennaio 2010 in attuazione della Direttiva 2006/54/CE;

- il Codice Deontologico Forense,

PREMESSO

- che le parti firmatarie del presente protocollo, nel rispetto dei rispettivi ruoli attribuiti e delle rispettive competenze, condividono l'esigenza di attuare interventi volti ad assicurare la reale parità tra uomini e donne nell'esercizio della professione forense, rimuovendo ogni comportamento discriminatorio per ragioni di genere;

- riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa delle donne e degli uomini;

- condividono l'esigenza di sviluppare una sinergia tra le stesse parti nell'ottica di una corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense, impegnandosi ad adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e paternità ed alla realizzazione dei principi di parità;

- che intendono sottoscrivere un documento, quale questo protocollo, che abbia la funzione di linea guida per i casi nello stesso previsti e rappresentati, impegnandosi a divulgarlo ed a favorirne l'adozione ed il rispetto, fatte salve le norme di legge che disciplinano i rinvii delle udienze.

Tutto ciò premesso, fatta salva ogni diversa disposizione di legge,
le parti firmatarie stabiliscono quanto segue:

1) Lo stato di gravidanza e la maternità sono riconosciute quali cause di legittimo impedimento alla partecipazione delle avvocate alle udienze civili e penali durante il periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dal Decreto Legislativo n. 151/2001 e successive modificazioni ovvero nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto;

2) la sussistenza di patologie connesse o gravi complicazioni della gravidanza, pur anteriori rispetto al periodo legislativamente previsto (due mesi antecedenti al parto), consentono alla avvocata di chiedere il rinvio esibendo certificazione medica;

3) riconosciuta allo stesso modo come causa di legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze civili e penali l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento del minore per un periodo di tre mesi dall'ingresso dello stesso in famiglia. In caso di adozione internazionale l'impedimento è considerato legittimo anche prima dell'ingresso del minore in Italia durante il periodo coincidente con la permanenza del genitore all'estero necessario per la procedura di adozione;

4) la paternità è riconosciuta quale causa di legittimo impedimento alla partecipazione degli avvocati alle udienze civili e penali nei limiti di cui al D.Lvo 151/2001 nei primi tre mesi di vita del bambino. Nel caso di adozione nazionale, internazionale o di affidamento del minore il padre potrà invocare il legittimo impedimento per chiedere il rinvio delle udienze così come previsto per la madre nel precedente articolo 3;

5) in tutti i casi previsti negli articoli precedenti, anziché chiedere il rinvio, è in facoltà del professionista chiedere al Giudice di chiamare la causa per prima o appena possibile oppure per ultima o differirla nella ultima parte della giornata d'udienza. Il Giudice accoglierà la richiesta se compatibile con le esigenze dell'Ufficio e non intralcio alla corretta ed agevole gestione della udienza, curando che sia data comunicazione tempestiva al richiedente, diversamente accordando il rinvio;


6) nel periodo successivo ai tre mesi seguenti il parto e sino al compimento dei tre anni di età del bambino, anche adottato o affidato, le avvocate e gli avvocati potranno chiedere al Giudice l'anticipazione o la posticipazione dell'orario di udienza nel caso di malattia del bambino o di necessità di allattamento, richiesta che verrà accolta se non in contrasto con le esigenze dell'Ufficio;

7) le avvocate e gli avvocati genitori di minore portatore di handicap hanno facoltà di chiedere al giudice, fino al compimento dei sei anni di età del bambino, l'anticipazione o la posticipazione dell'orario di udienza, sempre compatibilmente alle esigenze dell'Ufficio;


8) al fine di ottenere il rinvio in tutte le ipotesi considerate nel protocollo, le avvocate e gli avvocati dovranno presentare apposita istanza motivata, munita di documentazione o di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000, da

cui risulti la data presunta del parto o la data di nascita del bambino ovvero la sussistenza di patologie connesse o gravi complicazioni della gravidanza, e comunque le condizioni causa del richiesto rinvio. L'istanza dovrà essere comunicata anche al difensore della controparte. L'udienza dovrà essere rinviata ad una data successiva al periodo di astensione previsto dal decreto legislativo n. 151/2001 e tendenzialmente non oltre tre mesi dalla fine di tale periodo, in considerazione dell'esigenza di un celere ed efficace svolgimento del processo; analogo tendenziale regime di favore sarà assicurato, ove possibile, alle donne in gravidanza nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria e agli uomini, padri, che siano in grado di produrre la documentazione di cui sopra.


Il Presidente del Comitato Pari Opportunità presso la Corte di Appello di Lecce
(dr Cinzia Vergine)




Il Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Lecce
(avv/Laura Bruno)




Il Giudice di pace coordinatore dell'Ufficio del Giudice di pace di Lecce
(avv. Anna Maria Aventaggiato)



Il Presidente del Tribunale
(dr Mario Benfatto)



Il Presidente del tribunale di sorveglianza di Lecce
(dr Silvia Dominioni)



Il Presidente della Corte di appello di Lecce
(dr Mario Buffa)

